



# COMUNE DI SCOPPITO

(Provincia di L'Aquila)

Cap. 67019  
C.F. 00183860667  
P.I. 00183860667

Via Amiternum n. 35  
E-mail: [municipio@comune.scoppito.aq.it](mailto:municipio@comune.scoppito.aq.it)  
Codice IBAN: IT 89 U 0832703601000000008771

Tel. 0862 1910000

c.c.p. n. 14038673

**Area Urbanistica-Edilizia Privata-Ricostruzione** E-mail: [urbanistica.scoppito@gmail.com](mailto:urbanistica.scoppito@gmail.com)

**Oggetto: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA**, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, art. 14 e seguenti, e come prescritto dall'art. 10 della Legge Regionale Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18, nel testo in vigore, **da effettuarsi "IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA"** ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 – ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della **"VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO"** – Riavvio procedura ai fini dell'approvazione definitiva.

## VERBALE CONCLUSIVO

L'anno 2025, il giorno 20 (venti) del mese di febbraio presso la sede del Comune di Scoppito si è tenuta la Conferenza di Servizi Decisoria da effettuarsi **"IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA"** ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 – ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della **"VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO"** – Riavvio procedura ai fini dell'approvazione definitiva.

**Dato atto** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, della Legge Regionale n. 18/1983 nel testo in vigore si è provveduto con nota prot. n. 1800 del 14/04/2016 all'acquisizione del prescritto parere previsto dall'ex art. 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974, oggi art. 89 del D.P.R. 380/2001;

**Che** con nota prot. n. RA/114732 del 20/05/2016 la Regione Abruzzo Giunta Regionale Dipartimento Opere Pubbliche. Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila – DPC 018, Ufficio Tecnico ha rilasciato, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 13 L. n. 64/1974), il **parere favorevole** sulle previsioni pianificatorie proposte dalla **"VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO"**, subordinando le previsioni pianificatorie alle prescrizioni indicate in premessa del parere stesso al quale si rimanda per una compiuta disamina;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 6 luglio 2016 avente per oggetto **"VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO - Adozione"**;

**Considerato** che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è stato effettuato il deposito, a libera visione del pubblico, nella Segreteria Comunale, per 45 giorni consecutivi a far data dal 19/10/2016 e reso noto a mezzo di pubblicazione dell'apposito avviso sul B.U.R.A. (Ordinario n. 41 del 19/10/2016) e con manifesti murali e sul quotidiano digitale news-town.it;

**Rilevato** che nei 45 (quarantacinque) giorni consecutivi alla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A., cioè fino al 5 dicembre 2016 (termine così determinato a causa della scadenza in giorno festivo del termine prescritto), sono state presentate n. 5 osservazioni/proposte dai privati, tutte agli atti numerate e datate con protocollo ordinario e con protocollo speciale;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17 marzo 2017 avente per oggetto **"VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO – Esame Osservazioni"**;

Verba conclusiva Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi "IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA" (ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 – ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016) e come prescritto dall'art. 10 della Legge Regionale Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18, nel testo in vigore, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di riavvio della procedura di formazione della "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO"

la documentazione sopra elencata ed i relativi elaborati tecnici (ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) è visionabile/scaricabile dal sito internet del Comune di Scoppito al seguente indirizzo:

[https://www.comune.scoppito.aq.it/archivio2\\_aree-tematiche\\_0\\_89.html](https://www.comune.scoppito.aq.it/archivio2_aree-tematiche_0_89.html)

**Richiamati** i seguenti atti e/o documenti attinenti il procedimento di formazione di cui alla Variante di che trattasi ai quali si rimanda per una più completa disamina che di seguito si elencano:

- a) Determinazione del Responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia e Ricostruzione n. 6/445 del 19/12/2019 avente per oggetto <<Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla “Variante al Piano regolatore Generale vigente in variante al Piano Regionale Paesaggistico: Ambito territoriale della frazione di Vigliano” – Provvedimento di non Assoggettabilità a VAS (ai sensi dell’art. 12 comma 5 D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.)>> **con la quale si determinava di escludere, per le considerazioni in essa esposte procedendo contestualmente alle integrazioni e/o rettifiche degli elaborati tecnici di progetto come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico riportato in premessa, dalle successive fasi della VAS (artt. 13 e 18 del TU Ambiente) e di riavviare la fase per l’approvazione definitiva della variante;**

tale documentazione (ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) è visionabile/scaricabile dal sito internet del Comune di Scoppito al seguente indirizzo:

[https://www.comune.scoppito.aq.it/archivio2\\_aree-tematiche\\_0\\_102.html](https://www.comune.scoppito.aq.it/archivio2_aree-tematiche_0_102.html)

- b) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2019 avente per oggetto “**VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO**” – Presa d’Atto del PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA’ A VAS (ai sensi dell’art. 12 comma 5 D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.) e Riadozione Progetto di Variante.”, con la quale **si è provveduto alla presa d’atto del provvedimento di non assoggettabilità a VAS della Variante adeguata alle prescrizioni del procedimento VAS con contestuale riadozione del Progetto di variante;**
- c) Deliberazione n. 27 del 27/07/2023 il Consiglio Comunale la Presa d’Atto della mancata presentazione di osservazioni alla “**VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO**”;

la suddetta documentazione (ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) è visionabile/scaricabile dal sito internet del Comune di Scoppito al seguente indirizzo:

[https://www.comune.scoppito.aq.it/archivio2\\_aree-tematiche\\_0\\_93.html](https://www.comune.scoppito.aq.it/archivio2_aree-tematiche_0_93.html)

**Rilevato** che è d’obbligo acquisire, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della L.R. n. 18/83 nel testo in vigore, i pareri, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità tramite conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, commi 2 e 3, della Legge 241/90 nel testo in vigore;

**Richiamati e tenuto conto di quanto previsto:**

- al comma 7 dell’art. 100 (Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e regime transitorio) della Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58;
- ai comma 1 e 4 dell’art. 101 (Adeguamento della pianificazione territoriale ed efficacia dei vigenti strumenti sovraordinati) della Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58 che in sintesi prescrivono che “*Le variante ai piani vigenti promossi dai Comuni ai sensi della previgente normativa regionale, si concludono nel rispetto della medesima previgente normativa regionale*”;
- all’art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26;
- nella L.R. 12/04/1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
- all’art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (ultima modifica con D.L.gs. n. 127/2016;
- nel T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

**RILEVATO** che per le ragioni esposte, con nota inviata a mezzo PEC, prot. n. 6687 del 17/10/2024, è stata indetta la **Conferenza di Servizi Decisoria** da effettuarsi “**IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA’ ASINCRONA**” ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 – ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016, per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della “**VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO**” – **Riavvio procedura ai fini dell’approvazione definitiva;**

**CHE** sono state interessate, ognuno per quanto di propria competenza, le seguenti autorità ed amministrazioni:

- REGIONE ABRUZZO Dipartimento Territorio - Ambiente;
- REGIONE ABRUZZO Dipartimento Agricoltura;
- REGIONE ABRUZZO Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo;
- REGIONE ABRUZZO Dipartimento Infrastrutture – Trasporti;
- MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L’Aquila e Teramo **che si esprime anche ai sensi e per gli effetti** di quanto prescritto all’art. 2, comma 4, della Legge

---

Verbale conclusivo Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi “IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA’ ASINCRONA” (ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 – ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016) e come prescritto dall’art. 10 della Legge Regionale Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18, nel testo in vigore, per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di riavvio della procedura di formazione della “VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO”

Regionale 28 aprile 2014, n. 26 che in particolare recita: “Nel caso in cui la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P., il parere espresso, in seno alla Conferenza di Servizi di cui al comma 2, dai competenti organi del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo è vincolante. All’esito della Conferenza di Servizi, la proposta, unitamente al parere espresso dal Ministero viene trasmessa, per il tramite della Direzione regionale competente, al Consiglio regionale che si esprime con apposito atto deliberativo.”

- PROVINCIA DELL'AQUILA Dipartimento III, Sviluppo e Controllo del Territorio, Provveditorato alla Ricostruzione, Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali;

- ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila;
- Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato – L'Aquila;
- Agenzia del Demanio Direzione Regionale “Abruzzo e Molise”;

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA COMMISSARIATO PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI IN ABRUZZO;

- ERSI ABRUZZO, Ente Regionale Servizio Idrico Integrato Ambito Aquilano;
- Comando Regionale Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise;
- Comando Provinciale Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise;
- GRAN SASSO ACQUA S.p.A.;
- TELECOM ITALIA;
- ENEL ENERGIA;
- AMITERNUM SERVIZI S.R.L.;

CHE nella sopra citata nota di Indizione della Conferenza di Servizi Decisoria veniva altresì comunicato:

“.....omissis....”

Ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/90 comunica:

➤ l'oggetto della determinazione da assumere è il parere/nulla osta/atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per gli interessi pubblici curati da altre autorità sulla “**VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO**” come previsto dalla vigente legislazione in materia sopra richiamata;

➤ la documentazione oggetto della conferenza (ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) sotto elencata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 6 luglio 2016 avente per oggetto “**VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO - Adozione**”

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17 marzo 2017 avente per oggetto “**VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO – Esame Osservazioni**”;

- Determinazione del Responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia e Ricostruzione n. 6/445 del 19/12/2019 avente per oggetto <<Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla “Variante al Piano regolatore Generale vigente in variante al Piano Regionale Paesaggistico: Ambito territoriale della frazione di Vigliano” – Provvedimento di non Assoggettabilità a VAS (ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.)>> con la quale si determinava di escludere, per le considerazioni in essa esposte procedendo contestualmente alle integrazioni e/o rettifiche degli elaborati tecnici di progetto come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico riportato in premessa, dalle successive fasi della VAS (artt. 13 e 18 del TU Ambiente) e di riavviare la fase per l'approvazione definitiva della variante;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2019 avente per oggetto “**VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO**” – Presa d'Atto del PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A VAS (ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.) e Riadozione Progetto di Variante.”, con la quale si è provveduto alla presa d'atto del provvedimento di non assoggettabilità a VAS della Variante adeguata alle prescrizioni del procedimento VAS con contestuale riadozione del Progetto di variante;

- Deliberazione n. 27 del 27/07/2023 il Consiglio Comunale la Presa d'Atto della mancata presentazione di osservazioni alla “**VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE IN VARIANTE AL PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO: AMBITO TERRITORIALE DELLA FRAZIONE DI VIGLIANO**”;

è visionabile/scaricabile dal sito internet del Comune di Scoppito agli indirizzi sopra riportati;

- entro il termine perentorio di **giorni quindici** dalla notifica, via pec, della presente indizione, le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Alla luce di tale verifica, codeste Amministrazioni dovranno far pervenire esclusivamente allo scrivente ufficio, via pec all'indirizzo [comunediscopeppito@pecpa.it](mailto:comunediscopeppito@pecpa.it) le proprie richieste di perfezionamento, integrazioni nel merito o chiarimenti di cui al presente punto;

- il termine perentorio di **90 giorni** (art. 14 bis, comma 2 lettera c), della Legge n. 241/90), entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

- il termine di conclusione del procedimento nel giorno **15/02/2025 (90 giorni)** (art. 14-bis, comma 2, lettera c) della Legge n. 241/90);

Entro tale termine perentorio le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

- ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2 lettera d), della Legge n. 241/90, qualora siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della conferenza in modalità sincrona ex art. 14 ter della Legge n. 241/1990 il giorno **13/03/2025 ore 11.00** presso la sede comunale. Tale eventualità sarà tempestivamente comunicata alle autorità ed amministrazioni interessate.

.....omissis.....”

CHE pertanto il giorno 15 febbraio 2025 sono decorsi i termini assegnati alle varie amministrazioni per la formulazione dei rispettivi pareri;

**DATO ATTO** che in data 9 dicembre 2024, acquisito al prot. n. 7994 del Comune di Scoppito, è pervenuta la nota dell'ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la tutela dell'Ambiente prot. n. 0048523 del 09/12/2024, con il quale si evidenziava che “*Accertata l'assenza di valutazioni tecniche di competenza, si comunica che Arta non partecipa alla Conferenza in parola e si invia la presente per evitare la formazione dell'istituto del silenzio assenso di cui alla L. 241/90, nel testo vigente.*”;

**PRECISATO** che non avendo reso, i restanti soggetti coinvolti nel procedimento di che trattasi, le pertinenti determinazioni entro il termine perentorio di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 14/bis della Legge 241/90, trova applicazione il disposto di cui all'art. 14/bis, comma 4 della Legge stessa secondo cui: “..... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) (termine perentorio indicato), ....., equivale ad

“assenso senza condizioni” fatto salva l’acquisizione del parere del MINISTERO DELLA CULTUTRA (MIC) Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo, **che si esprime anche ai sensi e per gli effetti** di quanto prescritto all’art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26 che in particolare recita: “Nel caso in cui la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P., il parere espresso, in seno alla Conferenza di Servizi di cui al comma 2, dai competenti organi del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo è vincolante. All’esito della Conferenza di Servizi, la proposta, unitamente al parere espresso dal Ministero viene trasmessa, per il tramite della Direzione regionale competente, al Consiglio regionale che si esprime con apposito atto deliberativo.”;

**RITENUTO** pertanto ragionevole, sulla base di quanto sopra riportato, concludere il presente verbale rimandando la definitiva decisione nella successiva fase di Adozione del Provvedimento di Conclusione della **CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA**, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, art. 14 e seguenti, e come prescritto dall’art. 10 della Legge Regionale Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18, nel testo in vigore, solo dopo l’acquisizione del parere del MINISTERO DELLA CULTUTRA (MIC) Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo, **che si esprime anche ai sensi e per gli effetti** di quanto prescritto all’art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26 nel testo in vigore;

Per quanto sopra premesso e rilevato dagli Enti intervenuti si procederà alla conclusione della Conferenza a seguito dell’acquisizione del sopra citato parere del MINISTERO DELLA CULTUTRA (MIC) Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo **reso anche ai sensi e per gli effetti** di quanto prescritto all’art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26 nel testo in vigore;

Nella sede comunale, Scoppito 20 febbraio 2025.

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA  
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Fausto Pancella



**Allegati:**


- a) Nota dell’ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la tutela dell’Ambiente prot. n. 0048523 del 09/12/2024, acquisito agli del Comune di Scoppito in data 9 dicembre 2024, prot. n. 7994.



## COMUNE DI SCOPPITO

Protocollo N. 0007994 in data 09/12/2024 13:27

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE



### Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

### Oggetto

Prot.N.0048523/2024 - RIF.0040772/2024 - POSTA CERTIFICATA: INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI INTEGRAZIONI, ART. 14 E SEGUENTI, E COME PRESCRITTO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE ABRUZZO 12 APRILE 1983 N. 18, NEL TESTO IN VIGORE, PER L'ESAME CONTESTUALE DEGLI INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE E INVARIANTE AL PIANO REGIONALE...

### Classificazione da Titolare

Titolo: VI - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Classe: 01 - URBANISTICA: PIANO REGOLATORE GENERALE E VARIANTI

### Mittente

ARTA ABRUZZO - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

### Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

#### 1. Postacert.eml

Impronta: AC178582153AC3B7DD5B12855EEEEA809FA70621457138FCCE26CA7EEA7EDF58B; Algoritmo: SHA-256

- Risposta CdS Comune di Scoppito-signed.pdf.p7m

- Copia con segnature Prot.N.0048523-2024.pdf



APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER ACCEDERE ALLA SUA SEZIONE INTERNA DEGLI ALLEGATI

**Comune di Scoppito**  
Area Urbanistica – Edilizia e Ricostruzione

**OGGETTO:** Indizione della conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche di integrazioni, art. 14 e seguenti, e come prescritto dall'art. 10 della Legge Regionale Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18, nel testo in vigore, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della *"Variante al Piano Regolatore Generale vigente e invariante al Piano Regionale Paesaggistico: ambito territoriale della frazione di Vigliano"* – riavvio procedura ai fini dell'approvazione definitiva.

**COMUNICAZIONI.**

In riferimento alla nota di indizione della CdS in oggetto (vs. prot. n. 6687 del 17/10/2024, registrata al protocollo ARTA con n. 40772) con la quale codesto Comune richiede ad ARTA un parere/nulla osta/atto di assenso in merito agli aspetti relativi alla L. R. 18/1983, si comunica che questa struttura dell'Agenzia è titolata ad esprimersi, nell'ambito dei procedimenti urbanistici, di redazione e modifica di Piani e Programmi, esclusivamente per le procedure di cui all'art. 6 del vigente D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto non ha competenze ad esprimere valutazioni nell'ambito di procedimenti urbanistici diversi da quelli di VAS.

Pertanto, in considerazione dei seguenti atti:

- determinazione n. 6/445 del 19/12/2019 del responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia e Ricostruzione del Comune di Scoppito con la quale di esclusione della *"Variante al Piano Regolatore Generale vigente e invariante al Piano Regionale Paesaggistico: ambito territoriale della frazione di Vigliano"* dalle successive fasi della VAS e di riavviare la fase per l'approvazione definitiva della variante
- deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Scoppito n. 49 del 30/12/2019 con la quale si è provveduto a prendere atto del provvedimento di non assoggettabilità a VAS della Variante adeguata alle prescrizioni del procedimento VAS con contestuale riadozione del Progetto di variante,

si comunica che non si ravvisano competenze di ARTA nelle determinazioni che la CdS decisoria dovrà assumere.

Accertata l'assenza di valutazioni tecniche di competenza, si comunica che Arta non parteciperà alla Conferenza in parola e si invia la presente per evitare la formazione dell'istituto del silenzio assenso di cui alla L. n. 241/90 nel testo vigente.

ARTA rimane tuttavia a disposizione di Codesto Comune per ogni ulteriore chiarimento e/o contributo ritenuto necessario all'interno delle competenze previste dalla normativa vigente.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

**La Dirigente della Sezione Valutazioni  
Ambientali Integrate, Emergenze Ambientali,  
Rischi di Incidenti Rilevanti**  
Ing. Simonetta Campana  
(firmato digitalmente)

**Il Direttore dell'Area Tecnica**  
Arch. Francesco Chiavaroli  
(firmato digitalmente)